

Corte di appello di Bari

Sezione minorile e famiglia

Ai Signori Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati  
di Bari, Foggia e Trani

Oggetto: liquidazione dei compensi spettanti ai difensori di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

Come è noto, il comma 783 dell'art.1 della recente legge di stabilità n.208 del 2015 ha introdotto il comma 3-bis dell'art.83 del D.P.R. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia), secondo cui "Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta."

Prego le SS.LL. di invitare i Signori Avvocati iscritti nei rispettivi Albi ad attenersi alla nuova disposizione, producendo, nelle forme e con le modalità sinora seguite, la istanza di liquidazione del compenso (possibilmente unitamente alla copia della istanza di ammissione al beneficio di legge e del relativo provvedimento di accoglimento) in tempo utile, e cioè prima della udienza in cui si prevede la definizione del procedimento o, al massimo, in udienza, al fine di agevolare il lavoro del giudice competente ed ottenere una pronta liquidazione, nel rispetto della "ratio legis".

Ringrazio per la collaborazione e colgo l'occasione per porgere un cordiale saluto.

Bari, 3 marzo 2016

Il Presidente della sezione

Giancarlo Pecoriello  
*Giancarlo Pecoriello*

Depositato in Cancelleria  
Bari, il 3-3-16

Il Cancelliere  
Dott.ssa Maria Giovanna PICE